



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.34

Oggetto: Sperimentazione servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale delle entrate non riscosse. Atto di indirizzo.

L'anno **Duemilasedici** addì **diciassette** del mese di **Marzo**, alle ore **13,30**, in Castrovillari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, **Domenico Lo Polito**. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	Lo Polito Domenico <i>Sindaco</i>	SI		4	Visciglia Aldo <i>Assessore</i>	SI	
2	Lo Passo Angela <i>Assessore-Vice Sindaco</i>	SI		5	Russo Giuseppe <i>Assessore</i>	SI	
3	Leonetti Giovanna <i>Assessore</i>	SI		6	Pace Pasquale <i>Assessore</i>	SI	

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Angelo Pellegrino**.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Premesso:

- che, fino ad oggi, la riscossione coattiva è avvenuta tramite ruolo e che la stessa è stata svolta per il tramite dell'Agenzia della riscossione Equitalia S.p.A.;
- che i risultati derivanti dall'effettuazione della riscossione coattiva delle entrate comunali tramite "ruolo" esattoriale sono stati sinora complessivamente lenti ed insufficienti;
- che i Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate ai sensi dell'art. 52 del

d.lgs. n. 446/1997 e, oggi, in virtù dell'art. 7 comma 2 lett. gg-quater d.l. n.70/2011 come convertito in legge n. 106/2011 e modificato dalla legge 214/2011, sono legittimati a procedere direttamente all'esercizio dell'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate e che, in tal caso, l'unico strumento giuridico utilizzabile è quello dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973;

- che nonostante in virtù della Legge N. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015) sia stata confermata la nuova proroga, sino al 30/06/2015, della facoltà per i Comuni di avvalersi di Equitalia per la riscossione coattiva, occorre comunque procedere già da oggi alla sperimentazione di nuovi sistemi di riscossione che prescindano dalla collaborazione con Equitalia;
- che detta proroga è stata ulteriormente confermata a seguito del DL 210/2015, convertito nella Legge 25 febbraio 2016, n.21 (cd. Milleproroghe);
- che i Comuni che si avvalevano e si avvalgono tuttora dei servizi offerti dal Concessionario di Riscossione Nazionale, dispongono di procedure e sistemi, anche informatici, strutturati in funzione della formazione dei "ruoli" esattoriali e non dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910;
- che emerge quindi l'esigenza di valutare la redditività e l'efficienza di un servizio di riscossione diretta a mezzo ingiunzione di pagamento secondo il R.D. 639/1910 anche avvalendosi di un valido supporto tecnico-operativo, nonché informatico;

Valutata, in forza della normativa sopra richiamata che consente ai Comuni di operare nel recupero di crediti patrimoniali, di tributi e di sanzioni amministrative, la possibilità di poter procedere alla sperimentazione della riscossione coattiva diretta dei crediti dell'Ente;

Considerato che l'esigenza di ricorrere ad una gestione diretta del servizio di recupero crediti è determinata dalla necessità:

- di giungere in tempi "certi" e "rapidi" all'attuazione dell'azione di recupero anche in presenza di una mobilità più accentuata, rispetto al passato, dei soggetti debitori;
- di avere visibilità costante e continua del suo percorso;
- garantire, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, i necessari flussi di cassa ed il rispetto e la veridicità delle previsioni di competenza;

Atteso che la struttura comunale è carente di idonee professionalità nel campo informatico e di adeguate infrastrutture tecnologiche, si ritiene opportuno avvalersi di un supporto tecnico operativo esterno, in possesso di specifiche competenze legali e procedurali per operare nella riscossione diretta dei propri crediti patrimoniali, fiscali e amministrativi;

Visto che Poste Tributi S.c.p.a. ha realizzato una offerta di prodotti e servizi che possono agevolare l'Ente nella gestione delle proprie entrate;

Dato atto, quindi, che è volontà di questa Amministrazione procedere alla sperimentazione del servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale delle entrate non riscosse;

Ritenuto altresì che, per potere verificare l'efficacia e l'efficienza della riscossione diretta, si ritiene necessario sperimentare tale opportunità per un periodo di tempo limitato di almeno 18 mesi e cioè per un periodo di tempo tale che permetta di verificare concretamente il grado di qualità ed i risultati della nuova procedura;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997;

Visto l'art. 7 comma 2 lett. gg-quater d.l. n. 70/2011 (convertito in Legge n. 106/2011 e modificato dalla Legge 2014/2011);

Vista la Legge N. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che i pareri di cui agli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, non sono necessari trattandosi di mero atto di indirizzo politico-amministrativo e che lo stesso non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti,

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che è volontà di questa Amministrazione procedere alla sperimentazione del servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale delle entrate non riscosse;
- 2) **di dare mandato** al Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario di definire tutti gli atti, economici ed amministrativi, necessari per l'attivazione, in via sperimentale e per un periodo di tempo limitato di 18 mesi, il servizio di riscossione coattiva, a mezzo ingiunzione di pagamento, delle entrate non riscosse, avvalendosi del supporto tecnico operativo di Poste Tributi S.c.p.a.;
- 3) **dare atto** che i pareri di cui agli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, non sono necessari trattandosi di mero atto di indirizzo politico-amministrativo e che lo stesso non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
- 4) **disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 5) **disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale;
 - b) al Dirigente Dipartimento Amministrativo Finanziario;

c) al Servizio di Ragioneria;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

F.to - Angelo Pellegrino -

IL SINDACO

F.to - Domenico Lo Polito -

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 21 MAR. 2016, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale
Caterina Donato

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì 21 MAR. 2016



IL SEGRETARIO GENERALE

- Angelo Pellegrino -